

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio elettorale, 21 giugno 2001, prot. n. 8214/1.3.16

Amministratori comunali. Incompatibilità. Risposta a quesito.

Con nota del 21 giugno 2001, codesto Comune ha chiesto di conoscere se, ad avviso dello scrivente Servizio, possa configurarsi un'ipotesi di incompatibilità in capo ad un soggetto che ricopre contemporaneamente la carica di consigliere comunale, di assessore dello stesso Comune e di amministratore di condominio di immobili di proprietà comunale.

L'ipotesi prospettata potrebbe in effetti essere inquadrata tra le cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale previste dall'art. 63, comma 1, n. 2) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale non può ricoprire la carica di consigliere comunale "colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune".

Per definire la partecipazione a servizi, esazioni ed appalti basta, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, qualunque elemento di convinzione sufficiente a far ritenere la certezza che l'eletto abbia parte in un affare che, toccando gli interessi del Comune, lo metta in uno stato di incompatibilità e di conflitto tra il dovere d'ufficio e il suo personale tornaconto. La Suprema Corte ha precisato altresì che la causa di incompatibilità per coloro che, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi nell'interesse del Comune, si riferisce a tutte le ipotesi di prestazione d'opera anche professionale che potrebbero dar luogo ad un conflitto, sia pure potenziale, tra gli interessi di coloro che hanno posto in essere con il Comune un rapporto giuridico e quelli dell'Ente medesimo (Cass. civile, sez. I, 14.5.1975, n. 1854).

Si osserva che, in un caso non dissimile da quello in argomento, in giurisprudenza si è affermata l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ente locale e di presidente di uno IACP, al quale l'ente locale stesso aveva conferito, con convenzione, la gestione e l'amministrazione dei propri alloggi (cfr. Corte d'Appello di Trieste, 22 febbraio 1962, citata in R.O. Di Stilo, *Gli organi regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali*, Maggioli, 1982, pag. 155).

Infine, si fa presente che i requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per i consiglieri comunali devono essere posseduti anche dagli assessori esterni nominati dal sindaco (cfr. Cass. Civile, I Sez., 6 marzo 2000, n. 2490).